



COMUNE DI RETORBIDO

Provincia di Pavia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO. N. 46/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'USO E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA GARLASSOLO - LOTTO 2

Dalla Residenza Comunale, addì cinque del mese di giugno duemiladiciannove.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

- la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli problemi sia per l'utilizzo del personale che per le notevoli spese di manutenzione e gestione;
- in ogni caso, compito primario dell'Amministrazione è quello di assicurare alla collettività servizi fondamentali, anche per il benessere fisico della stessa e la manutenzione dell'impianto;
- l'Amministrazione intende promuovere e sostenere, nelle forme più opportune, le attività sportive, soprattutto quelle di base, nella convinzione della rilevanza assunta dallo sport per la vita sociale in quanto espressione di uno dei fini istituzionali che l'Ente si propone di perseguire;

RICHIAMATE integralmente:

- la deliberazione G.C. 33 in data 22.07.2017, con la quale è stato preso atto della relazione del Resp. Servizio Tecnico in ordine alla rilevanza economica dell'impianto di cui trattasi ed è stato espresso atto di indirizzo in ordine all'affidamento a terzi della concessione in gestione del centro sportivo di via Garlassolo per un massimo di 5 anni a soggetto idoneo da individuarsi mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60, 171 e 173 del d.lgs. 50/2016 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del d. lgs 50/2016;
- la determinazione RST n. 38/2017 in data 28.07.2017 di attivazione della procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione del centro sportivo comunale di via Garlassolo ai sensi degli articoli 60, 171 e 173 del d.lgs. 50/2016 tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARCA Lombardia secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

CONSIDERATO CHE la suddetta gara è andata deserta;

DATO ATTO CHE si è proceduto ad una rivalutazione dell'interesse pubblico tenuto conto che:

- l'impianto di cui trattasi fa parte dei beni patrimoniali disponibili. A seguito di gara andata deserta della gestione dell'impianto con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi, si è ritenuto di utilizzare il modello dell'affidamento in gestione di beni patrimoniali disponibili e non di concessione di servizi, per cui non risulta applicabile il codice dei contratti, né il parere ANAC 1300 del 14 dicembre 2016;
- l'art.90, comma 24, della legge n. 289/2002, come modificato dall'art.1 comma 361 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone che "L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro".
- L'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate

sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della legge n. 289/2002;

- Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14.12.2006 n. 27, gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

DATO ATTO CHE non risulta possibile, stante l'attuale organizzazione dell'Ente e del personale in servizio, una gestione diretta dell'Ente;

RICHIAMATA integralmente:

- la deliberazione G.C. n. 26 in data 07.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato preso atto della relazione del Resp. Servizio Tecnico in ordine alla non rilevanza economica dell'impianto di cui trattasi ed è stato espresso atto di indirizzo in ordine all'affidamento a terzi dell'uso e della gestione del centro sportivo di via Garlassolo suddiviso in 2 lotti previo avviso pubblico riservato ai soggetti, individuati tra quelli di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 27/2006 e di cui all'art. 90 comma 25 della L. 289/2002 e s.m.i.;
- la determinazione RST n. 25/2018 in data 10-04-2018 di attivazione della procedura aperta e approvazione bando per l'affidamento in concessione della gestione del centro sportivo comunale di via Garlassolo ai sensi degli articoli 60, 171 e 173 del d.lgs. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

VISTI l'avviso pubblico di selezione e gli schemi di convenzione lotto 1 e lotto 2, contenenti le condizioni contrattuali di affidamento dell'uso e della gestione del bene del patrimonio disponibile;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

RILEVATO CHE:

- oggetto dell'affidamento è l'uso e la gestione del centro sportivo comunale di Via Garlassolo lotto 2;
- La durata dell'affidamento sarà sino al 31.07.2022, decorrenti dalla data di efficacia dell'affidamento;
- Forma di stipulazione: sottoscrizione della Convenzione, tramite scrittura privata, registrabile in caso d'uso;
- Sono state ammesse a partecipare alla selezione le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, in possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle allo schema di Convenzione per il lotto scelto;

VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

VISTI:

- La proposta a nome ACD VALLESTAFFORA con sede in Rivanazzano Terme (PV) via Lino Baldo n. 1 pervenuta agli uffici comunali il 27-04-2018 PROT. N. 1239,

- le integrazioni pervenute in data 24-04-2019,

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art.6 bis legge 241/90 : “ Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

- art.6 D.P.R. 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;

- art. 7 D.P.R. 62/2013: “ Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”;

- il D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento del comune di Retorbido, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 31.01.2015;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile del Servizio relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

VISTA l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5° D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse della presente determinazione;
2. Di affidare l'uso e la gestione **del lotto 2** del Centro Sportivo di Retorbido via Garlassolo, alla soc. **ACD VALLESTAFFORA** partita Iva 02505730180 con sede in Rivanazzano Terme (PV) via Lino Baldo n. 1, rappresentate legale DE MARON RINALDO nato a INZAGO (MI) il 06-09-1943 codice fiscale DMRRLD43P06E317G residente a Voghera via Alberti Leon Battista n. 32;
3. Di dichiarare che l'oggetto, le finalità, la forma della stipula e le clausole essenziali sono quelle dettagliatamente enucleate in narrativa;
4. Di disporre la pubblicazione dei suddetti atti all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Bandi e gare;
5. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. Di dare pubblicità al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to FRANCHINI GEOM. GIANCARLO



COMUNE DI RETORBIDO

(Provincia di Pavia)

**PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE N. 46 DEL 05.06.2019:
OGGETTO : AFFIDAMENTO DELL'USO E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE DI VIA GARLASSOLO - LOTTO 2**

D.LGS. 267/2000 ART. 153 COMMA 5°.

Si certifica che il presente atto è dotato del visto di regolarità contabile.

Il Resp. Servizio Finanziario
Claudio Guida

Firmato da:
Claudio Guida
Codice fiscale: GDUCLD67P21L259I
Organizzazione: non presente
Valido da: 23-06-2017 02:00:00 a: 23-06-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 17-07-2019 09:40:51
I approve the document

COMUNE DI RETORBIDO

Provincia di Pavia

Reg.Scr.Priv. N. 21

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’USO E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA GARLASSOLO – LOTTO 2.

L’anno duemiladiciannove addì del mese di , in Retorbido e nella Residenza Comunale,

TRA

- il Comune di Retorbido, per il quale interviene il Responsabile Servizio Tecnico Geom. Giancarlo FRANCHINI, nato a TORTONA (AL) il 24-10-1960, residente in Rivanazzano Terme (PV), via Santa Rita Da Cascia 2, C.F. FRNGCR60R24L304J, in qualità di funzionario abilitato alla stipulazione dei contratti del Comune di Retorbido con sede in Retorbido P.zza Roma n. 30 C.F. 00431410182, che agisce per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, da ora denominato COMUNE,

E

- Il Sig. DE MARON RINALDO nato a INZAGO (MI) il 06-09-1943, residente a VOGHERA in Via Alberti Leon battista n. 32, C.F. DMRRLD43P06E317G, in qualità di PRESIDENTE dell’associazione Sportiva ACD VALLESTAFFORA , con sede in Rivanazzano Terme (PV) via Lino Baldo n. 1 P.IVA 02505730180, da ora denominato/a AFFIDATARIO/A.

Le parti così come sopra costituite premettono quanto segue:

- la gestione diretta degli impianti sportivi comporta notevoli problemi sia per l’utilizzo del personale che per le notevoli spese di manutenzione e gestione;
- in ogni caso, compito primario dell’Amministrazione è quello di assicurare alla collettività servizi fondamentali, anche per il benessere fisico della stessa e la manutenzione dell’impianto;
- l’Amministrazione intende promuovere e sostenere, nelle forme più opportune, le attività sportive, soprattutto quelle di base, nella convinzione della rilevanza assunta dallo sport per la vita sociale in quanto espressione di uno dei fini istituzionali che l’Ente si propone di perseguire;
- che l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l’ottimizzazione dell’offerta di servizio;

- l' art.90, comma 24, della legge n. 289/2002 e s.m.i. dispone che “L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro”;
- l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della legge n. 289/2002;
- ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14.12.2006 n. 27, gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari;
- il Comune di Retorbido con la deliberazione G.C. n. 26 del 07.04.2018 ha espresso atto di indirizzo in ordine all'affidamento in uso del bene suddiviso in due lotti, previo avviso pubblico riservato ad associazioni, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate sulla base di schema convenzione che ne stabilisca i criteri d'uso;
- con determinazione RST n. 25 in data 10/04/2018 è stato approvato l'avviso pubblico e la bozza di convenzione per l'affidamento in uso e gestione del centro sportivo comunale di Via Garlassolo – lotti 1 e 2;
- con determinazione RST n. 46 in data 05-06-2019 si è proceduto all'affidamento in uso del centro sportivo comunale di Via Garlassolo lotto 2 a ACD VALLESTAFFORA ;

ratificando ed approvando quanto espresso in premessa,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'uso e gestione del centro sportivo comunale di Via Garlassolo – lotto 2 ed in particolare:

n. 1 campo di calcio di allenamento in erba naturale;

n. 1 campetto di più ridotte dimensioni in erba naturale;

blocco prefabbricato spogliatoi già arredato a servizio dei campi in erba suindicati, ed area pertinenziale, come da allegata planimetria indicativa (parte evidenziata in arancione),

All'affidatario è riconosciuto il diritto di passaggio nella parte pavimentata in autobloccanti in comunione con l'affidatario del lotto 1 e l'affidatario dei prefabbricati (planimetria parte evidenziata in azzurro).

2. I predetti immobili sono affidati nello stato di fatto in cui si trovano di cui l'Affidatario ha pienamente preso visione.

3. Oggetto di affidamento sono anche le attrezzature sportive già acquisite dal Comune.

4. L'affidatario si impegna a dare in uso gli spogliatoi al gestore del lotto 1, previo accordi con lo stesso

ART. 2 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario assume l'obbligo di provvedere alla **manutenzione ordinaria, alla revisione annuale dell'impianto di riscaldamento e straordinaria dell'impianto**, alla custodia dello stesso e dell'attrezzatura ed alla vigilanza per il suo corretto uso da parte di chiunque, alla gestione dell'impianto in luogo dell'Amministrazione Comunale, assumendone i rischi derivanti dall'uso dello stesso.

2. Stante gli oneri previsti a carico dell'affidatario non risulta previsto un canone annuo

ART. 3 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO

1. L'affidatario provvederà, a sua cura e spese, all'esecuzione di tutti i lavori necessari per l'ordinaria manutenzione secondo quanto indicato dall'art. 27 comma 1 lett. a) della L.R. 12/2005.

2. Sono comunque compresi tra i lavori di manutenzione a carico del concessionario:

- manutenzione e riparazione serramenti (porte, finestre, vetri, ecc.);

manutenzione e riparazione degli impianti interni (rubinetti, sanitari, lampade, ecc.) ed esterni (porte di calcio ecc.);

- verniciatura delle parti in legno ed in metallo delle strutture da effettuarsi nel caso in cui tali lavori siano necessari;

- pulizia degli impianti, strutture e servizi;

- manutenzione del manto erboso dei campi da calcio. In particolare detta manutenzione comporta: la tosatura dell'erba da effettuarsi previa adozione degli accorgimenti atti ad assicurare la perfetta riuscita dell'operazione, l'irrigazione da effettuarsi con periodicità variabile in relazione alla situazione climatica, la concimazione dei campi;

- raccolta rifiuti con relativo conferimento nei luoghi di riunione;

- conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari.

3. L'affidatario sarà comunque tenuto ad effettuare tutti gli interventi necessari per un'idonea manutenzione, anche se causate da atti di terzi, salvo il diritto dello stesso di rivalersi nei confronti degli autori dei danneggiamenti. In caso di nevicata l'uso degli impianti è condizionato esclusivamente dall'agibilità degli stessi.

4. L'affidatario dovrà assicurare la conduzione tecnica e funzionale del centro sportivo attraverso il responsabile firmatario della presente o suo eventuale delegato preposto (eventualmente da comunicare tempestivamente al Comune, con assunzione a proprio carico delle spese per il personale.)

ART. 4 CUSTODIA E VIGILANZA

1. L'affidatario è costituito custode del centro sportivo dato in gestione ed è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni causati allo stesso durante la presente convenzione, ai relativi impianti, alle cose di proprietà del Comune, dei terzi ed alle persone. Egli è responsabile, inoltre dei danni che possono derivare a persone, cose ed impianti per inerzia, incuria o per mancata esecuzione dei lavori per i quali sia obbligato a provvedere **compresa la messa in sicurezza di tutte le strutture.**

2. In caso di incendio per colpa o negligenza dell'affidatario, le spese per le riparazioni, gli indennizzi per eventuali danni a persone e quant'altro dovuto saranno a carico del concessionario stesso.

3. L'affidatario, pertanto, solleva sin d'ora il Comune da ogni responsabilità civile e penale, sia per i danni diretti e/o indiretti che potessero provenire da/a terzi in genere, in conseguenza dell'uso delle unità immobiliari, sia per danni causati da fatto doloso e colposo di terzi.

4. L'affidatario dovrà assicurare, assumendosi i relativi oneri, la custodia del centro sportivo suindicato, assolvendo le funzioni previste dal codice civile.

5. L'affidatario è tenuto a far rispettare il patrimonio comunale ed avrà l'obbligo di informare il Comune di ogni eventuale danno prodotto, anche da terzi, salvo il diritto di rivalsa, alle attrezzature mobili ed agli immobili.

6. all'affidatario l'eventuale e solo onere di controllare, che l'uso dell'impianto avvenga in conformità di quanto sopra.

ART. 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MODIFICHE E MIGLIORIE

1. La manutenzione straordinaria, l'eventuale adeguamento degli impianti tecnologici ed ogni eventuale opera di risanamento del centro sportivo durante il periodo di convenzione sono a carico dell'affidatario.

2. Sono a carico dell'affidatario anche gli interventi di manutenzione straordinaria necessari ad assicurare la piena funzionalità ed efficienza del centro.

3. Nessun intervento di miglioria, modifica, ampliamento o trasformazione della struttura e relativi arredi ed attrezzature è consentito all'affidatario senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia e le particolari condizioni pattuite nei provvedimenti che autorizzano le modifiche, migliorie e trasformazioni di cui sopra, le quali sono acquisite immediatamente al patrimonio del Comune, l'affidatario non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie apportate alla struttura.

5. L'affidatario potrà provvedere a proprie spese ad ulteriore arredamento dei beni dati in uso . Detto arredamento resterà di proprietà dell'affidatario che dovrà provvedere per la sua manutenzione per tutta la durata della convenzione, alla cui scadenza l'Amministrazione Comunale potrà concordare eventuali acquisizioni degli arredi medesimi al patrimonio dell'Ente.

6. L'affidatario è comunque obbligato a presentare apposita pratica edilizia per l'esecuzione di tutti gli interventi che ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. e della normativa edilizia comunale sono

soggetti a preventivo titolo edilizio e dovranno essere eseguiti da imprese individuate dall'affidatario in possesso dei requisiti di legge per l'esecuzione dei lavori. L'affidatario, inoltre, dovrà richiedere ed ottenere a proprie spese i nulla osta di legge presso le competenti autorità in materia e ad ultimazione dei lavori, dovrà produrre regolare certificato di collaudo delle opere eseguite corredato dalle certificazioni di legge.

7. Sono a carico dell'affidatario le indispensabili pratiche per l'ottenimento dei pareri, concessioni ed autorizzazioni varie presso i competenti organi preposti nonché le necessarie pratiche catastali che dovranno essere espletate in seguito alle migliorie, addizioni e manutenzioni straordinarie apportate.

8. In deroga agli artt. 1576 e 1609 del c.c., tutte le innovazioni imposte per legge, in materia di prevenzione incendi, di sicurezza sul lavoro o in ambito sanitario che comprendono riparazioni sia ordinarie che straordinarie di qualunque natura, sono a carico dell'affidatario, il quale per quanto concerne le opere delle strutture date in uso, dovrà provvedervi tempestivamente, dandone comunicazione al Comune.

ART. 6 GESTIONE E PERSONALE

1. L'affidatario si impegna a svolgere direttamente o indirettamente tramite l'ausilio di altri un lavoro di promozione di attività sportiva organizzando manifestazioni soprattutto nei confronti dei giovani. In particolare è consentito all'affidatario nell'arco della durata della convenzione di organizzare e gestire direttamente corsi di formazione sportiva tali da consentire un utilizzo ottimale di tutte le strutture del Centro in uso, di potenziare l'attività, oppure di sub concedere la gestione ad associazioni Sportive e Istruttori con requisiti di idoneità, salvo motivata opposizione dell'Amministrazione Comunale. L'affidatario si impegna a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola.

3. Il Comune si riserva la possibilità di usufruire del centro sportivo, previo avviso di 8 giorni, per le proprie iniziative istituzionali ed in ogni altra occasione ritenuta opportuna anche se organizzata da terzi e patrocinata dal Comune.

4. Agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di Retorbido ed ai relativi insegnanti, previo

avviso di 8 giorni, è riservata la possibilità di utilizzo del centro sportivo in uso durante l'orario scolastico per lo svolgimento di attività motoria.

5. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dall'affidatario, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

6. L'affidatario è tenuto ad assumersi, se dovuti gli obblighi previdenziali ed assistenziali per il personale assunto eventualmente adibito ed impegnato presso gli impianti. Egli è responsabile in ordine all'impiego di personale i cui contratti dovranno essere conformi alle leggi e contratti collettivi che li regolano, tanto per quanto attiene il trattamento giuridico ed economico, quanto per ciò che riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale.

7. L'affidatario è obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché ha l'obbligo di assunzione della "gestione della sicurezza" del centro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 7 RISCHI CONNESSI ALL'USO E GARANZIE

1. L'affidatario solleva pienamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni arrecati ed infortuni che dovessero derivare a terzi in occasione dello svolgimento della propria od altre attività e dovrà provvedere pertanto a stipulare adeguata polizza assicurativa.

2. In tal senso la copertura assicurativa dovrà riguardare la responsabilità civile degli atleti/utenti e di chiunque è ammesso nell'area delle attrezzature o utilizza le stesse, di chi è tenuto e svolge lavori di manutenzione, conservazione e gestione degli impianti.

3. A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate in convenzione e di tutti gli oneri comunque posti a carico dell'affidatario, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni d'ufficio, l'affidatario ha costituito una cauzione definitiva per un importo pari a € 2.000,00.= (duemila/00) per gli anni di durata della convenzione, mediante fideiussione n. 832.0710000900833 soggetta a rinnovo automatico e che non potrà essere svincolata senza

autorizzazione espressa del Comune. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione, qualsiasi eccezione esclusa. L'incameramento della garanzia avverrà con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della concessionaria di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. L'affidatario si obbliga a reintegrare entro 30 giorni la cauzione definitiva in relazione alla somma escussa dal Comune di Retorbido; in difetto si applicherà quanto previsto all'art.10 comma 2 punto e). La cauzione definitiva verrà svincolata solo al termine della convenzione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni controversia.

4. L'affidatario ha stipulato apposita polizza di assicurazione con Vittoria Assicurazioni n. documento 832.014.0000906070 in data 09-04-2019 contro responsabilità civile verso terzi per tenere sollevato il Comune da ogni pretesa di rivalsa da parte di chiunque con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a favore di terzi (ivi compreso il Comune di Retorbido) rispondendone direttamente e sollevando il Comune di Retorbido da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.

ART. 8 ONERI GESTIONALI

1. Tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di revisione annuale dell'impianto di riscaldamento sono a carico dell'affidatario.

2. E' obbligo dell'affidatario procedere al pagamento delle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas metano. In tal senso dovrà procedere alla volturazione dei contatori presso le aziende erogatrice dei servizi. Sono a carico dell'affidatario anche gli interventi relativi alla necessaria separazione delle reti degli impianti esistenti.

3. L'affidatario è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.

4. L'affidatario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.

5. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

6. E' fatto divieto all'affidatario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.

7. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive l'affidatario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando "il Comune" estraneo da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

8. L'affidatario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO

1. La convenzione ha durata sino al 31/07/2022, salva possibilità di proroga nelle more di un nuovo affidamento.

2. E' ammessa la cessazione del rapporto contrattuale attraverso scioglimento consensuale ex art. 1372 del codice civile da concordarsi tra le parti.

ART. 10 INADEMPIMENTI, PENALITA', RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA.

1. In ogni caso di inadempimento non grave degli obblighi assunti da parte dell'affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00. Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro 60 (sessanta) giorni dalla intimazione di pagamento.

2. L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la convenzione con effetto immediato e senza che l'affidatario abbia diritto a pretendere risarcimento danni od indennizzi di sorta, e salvo il diritto di rivalsa da parte del Comune nei confronti dell'affidatario per eventuali danni arrecati o inadempienze verificatesi nella gestione del centro sportivo, in caso di mancato rispetto degli obblighi o norme della Convenzione che siano considerate gravi e sostanziali la gestione del centro e per il raggiungimento degli scopi che questo si prefigge quali a titolo esemplificativo:

- a) violazione dell'obbligo di manutenzione del centro sportivo secondo le prescrizioni indicate nella convenzione;
- b) violazione dell'obbligo di custodia e vigilanza dello stesso;
- c) violazione del divieto di utilizzo degli impianti secondo la loro destinazione, salvo diversa autorizzazione;
- d) violazione dell'obbligo di regolare pagamento delle spese relative ai consumi;
- e) mancato reintegro entro 30 giorni della cauzione nei casi di incameramento parziale o totale della stessa;
- f) cessione del contratto in violazione del presente atto;
- g) chiusura ingiustificata o/e non autorizzata del centro per più di novanta giorni consecutivi nel corso di un anno solare;
- h) reiterati inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per il centro sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- i) quando insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili all'affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività degli impianti, anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- l) scioglimento dell'affidatario o sua accertata procedura concorsuale in atto;
- m) inosservanza da parte dell'affidatario di norme di leggi, regolamenti o provvedimenti comunali, o per motivi di ordine pubblico;
- m) quando l'affidatario operi od ometta attività in modo tale comportare inadempimenti gravi al presente atto come di seguito specificati:

definizione dell'inadempimento: inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione, previa applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 per almeno tre volte;

caratteristiche dell'inadempimento: l'affidatario, sebbene formalmente diffidato, non adempie per n. 3 volte agli obblighi sopraindicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

3. L'affidamento può essere revocato per rilevanti motivi di pubblico interesse.

ART. 11 CESSIONE PARZIALE DELLA GESTIONE ED UTILIZZO DI TERZI

1. E' concessa all'affidatario la possibilità di cedere la gestione parziale della manutenzione del

centro stesso.

2. E' concessa all'affidatario la possibilità di avvalersi di terzi per l'organizzazione di attività di promozione sportiva, secondo quanto indicato precedentemente e di servizi complementari.

3. Nei confronti del comune la responsabilità per la gestione del centro sportivo rimane a carico dell'affidatario.

4. E' vietato all'affidatario apportare innovazioni od effettuare cambiamenti dello stato degli impianti, senza specifica autorizzazione del Comune.

ART. 12 ENTRATE E TARIFFE

1. All'affidatario spettano:

- le entrate derivanti dall'utilizzo e dallo sfruttamento degli spazi, con i vincoli posti nel presente articolo;

- le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato dall'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.

2. Al fine di assicurare il mantenimento dei costi di gestione del centro sportivo (consumi, manutenzione ecc.) l'affidatario è autorizzato ad applicare tariffe per l'uso degli impianti.

3. Ai cittadini residenti di Retorbido di età inferiore ai 16 anni è riservata la possibilità di utilizzo gratuito del campo piccolo secondo modalità da concordare con l'affidatario. L'utilizzo deve comunque autorizzato dal responsabile del centro.

ART. 13 PUBBLICITA'

1. L'installazione di materiale pubblicitario all'interno del centro sportivo, in relazione alle attività ivi organizzate, dovrà non essere in contrasto con le norme e disposizioni generali e comunali in materia.

2. L'affidatario si obbliga a concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune di Retorbido per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dal Comune di Retorbido o relativo ad altre attività istituzionali.

ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente Convenzione, anche mediante controlli specifici affidati a propri

incaricati, i quali avranno libero accesso al centro sportivo in ogni orario.

ART. 15 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. Alla naturale scadenza del contratto, nonché al cessare a qualsiasi titolo della convenzione, il centro sportivo, compreso le eventuali addizioni e le migliorie, dovranno essere consegnati al Comune di Retorbido in perfetto stato di manutenzione e conservazione unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo, se non diversamente concordato, a carico del Comune di Retorbido.

2. Nel caso di inottemperanza il Comune di Retorbido procederà allo sgombero d'ufficio a spese dell'affidatario, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

3. All'atto della consegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione della struttura e dei beni presenti. Ogni danno accertato comporterà per all'affidatario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

ART. 16 DISPOSIZIONI VARIE

1. L'affidatario dichiara con la sottoscrizione della presente convenzione, ed il Comune ne prende atto:

a) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi;

b) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

c) l'insussistenza delle cause di inconfiribilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013.

d) che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. L'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

3. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

4. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Retorbido in vigore. Entrambi i documenti sono consultabili e scaricabili dal sito www.comune.retorbido.pv.it, sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali" sotto sezione di secondo livello "Atti generali". Le violazioni delle disposizioni in essi contenute potranno comportare a seconda della gravità della violazione la risoluzione o la decadenza del rapporto. In particolare in caso di violazione di taluno degli obblighi, il Responsabile di Servizio, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione all'incaricato dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile di Servizio dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procurato dall'incaricato in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione Comunale.

5. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, ed in particolare alla normativa civilistica e regolamentare applicabile in materia, per quanto non espressamente derogato, restando sempre esonerato il Comune di Retorbido da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente convenzione.

6. A favore dell'affidatario degli altri locali prefabbricati e dei relativi utenti è riconosciuto, come da planimetria, il diritto di passaggio per accedere alle relative aree e prefabbricati.

7. E' fatta salva la facoltà dell'affidatario, previa informazione al Comune, di stipulare accordi con gli altri affidatari degli impianti per una migliore fruibilità degli spazi ed impianti.

8 Le parti s'impegnano a rivedere i termini contrattuali sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra Comune ed affidatario.

ART. 17 FORO COMPOTENTE

1. Per la risoluzione delle controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione del presente atto il foro competente è quello di Pavia.

ART. 18 DOMICILIO

1. Per tutti gli effetti del contratto le parti eleggono domicilio presso la rispettiva sede legale.

ART.19 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti (IVA esclusa) al presente contratto sono ad intero carico dell'affidatario.

2. Ai fini fiscali si dichiara che la presente scrittura privata non autenticata è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini della presente concessione le parti autorizzano l'utilizzo dei propri dati personali necessari, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, informa l'affidatario che tratterà i dati inseriti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

p. IL COMUNE
IL RESP. SERVIZIO TECNICO
Geom. Giancarlo FRANCHINI

p. L'affidatario DE MARON RINALDO

Dichiaro di accettare espressamente, ai sensi di legge, le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente Convenzione.

p. L'affidatario DE MARON RINALDO